

Legge federale concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere

del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale del 23 marzo 1962² sui rapporti fra i Consigli

Ingresso

visti gli articoli 64^{bis}, 85 n. 1, 10 e 11, 93 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale³,

...

Art. 3^{bis} cpv. 1 lett. e

¹ All'entrata nel Consiglio, ogni membro informa per scritto l'Ufficio:

- e. delle funzioni ufficiali che esercita per uno Stato estero come pure dei titoli e delle insegne cavalleresche che ha accettato da autorità estere.

Art. 3^{sexies}

È vietato ai membri dei Consigli esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.

¹ FF **1999** 6784

² RS **171.11**

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123, 160, 167, 169 capoverso 1, 173 capoverso 2 e 192 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

2. Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione⁴

Ingresso

visto l'articolo 85 n. 1 della Costituzione federale⁵,

...

Art. 60 cpv. 3

³ È vietato ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.

3. Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927⁶

Ingresso

visto l'articolo 85 n. 1 e 3 della Costituzione federale⁷,

...

Titolo precedente l'art. 26

6. Divieto di esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero e di accettare titoli e insegne cavalleresche

Art. 26a

È vietato ai funzionari esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.

4. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria⁸

Ingresso

visti gli articoli 103 e 106-114^{bis} della Costituzione federale⁹,

...

⁴ RS **172.010**

⁵ Questa disposizione corrisponde all'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

⁶ RS **172.221.10**

⁷ Questa disposizione corrisponde all'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

⁸ RS **173.110**

⁹ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF **1999** 7454]; art. 188-191c) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

Art. 3 cpv. 3

³ È vietato ai membri del Tribunale federale esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.

5. Legge militare del 3 febbraio 1995¹⁰

Ingresso

visti gli articoli 18-22, 45^{bis} e 69 della Costituzione federale¹¹,

...

Titolo terzo: Diritti e obblighi dei militari

Capitolo 5: Liberalità e onorificenze di autorità estere

Art. 40a

¹ I militari non possono accettare liberalità e onorificenze di autorità estere.

² I militari che possedevano liberalità e onoreificenze prima di entrare a far parte dell'esercito svizzero non possono fregiarsene, né in Svizzera né all'estero, sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000¹²

Termine di referendum: 12 ottobre 2000

1570

¹⁰ RS **510.10**

¹¹ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40 capoverso 2, 58-60 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

¹² FF **2000** 3200